

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA – CAPITALE SOCIALE

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 2463 Codice Civile e dell'articolo 113 comma 4 lett. a) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, denominata: "GIULIANOVA PATRIMONIO S.r.l."

2. Il Comune di Giulianova è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo, la società realizza la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dal Comune di Giulianova e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nel caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui ai precedenti commi, trova applicazione l'art. 16, comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

5. Ai fini dei presupposti di cui all'art. con 16, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, non esiste alcun rapporto di terzietà tra il socio e la società. L'assenza di terzietà, fa riferimento ad un rapporto che determina da parte dell'amministrazione controllante un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione alla gestione straordinaria ed ai più importanti atti di gestione ordinaria, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione controllante.

6. In applicazione dell'art. 2497 bis del c.c., cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo del socio unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

Articolo 2) OGGETTO

1. La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e di tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la società potrà svolgere le attività di:

- Gestione di farmacie di cui il Comune è titolare; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme

dirette di gestione; la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1998 e successive modificazioni ; la vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale; la fornitura di materiale di medicazione, di presidi di natura medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

- Gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti;
- cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici;
- Gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica;
- Gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza; manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli;
- Gestione aree di sosta a pagamento, manutenzione parcometri e costruzione e gestione parcheggi di superficie e sotterranei ;
- Gestione dei servizi cimiteriali, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia del cimitero; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione) , manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- Gestione dei servizi di trasporto scolastico e relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus; supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi;
- Gestione del servizio di mensa scolastica, e delle relative strutture comunali, se esistenti, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione al servizio erogato;
- Gestione e manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione alla fruizione degli impianti;
- Gestione biblioteche, musei e pinacoteche;
- Gestione del mercato ittico;
- Gestione servizi portuali e turistici;
- Gestione asili nido ed altri servizi a domanda individuale ;
- *Servizi di pulizia e custodia immobili di proprietà comunale*
- *Gestione sportello Informagiovani*

- Gestione di servizi pubblicitari, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, installazione di nuove strutture, previa autorizzazione del Comune e adeguamenti di quelli esistenti, gestione degli spazi pubblicitari e affissioni;
 - supporto tecnico amministrativo alla riscossione e recupero dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della COSAP ed adempimenti correlati;
 - la pulizia, lo spazzamento ed il lavaggio di strade, piazze e beni demaniali in genere;
 - la gestione e la dismissione del patrimonio conferito o ceduto dal Comune, o comunque acquisito, anche mediante mezzi propri nonché la realizzazione, la manutenzione e la gestione di opere di interesse pubblico;
 - la vendita, permuta, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione di immobili ad uso civile, commerciale e industriale di proprietà della società; la vendita di terreni edificabili e non; l'esecuzione di opere su terreni di proprietà.
2. La società può svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali e accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 3. La società ha l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni del Comune socio e sulla scorta dei contratti di servizio/ convenzione di affidamento dei servizi ed attività.*
- 4. È fatto divieto alla società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni.*
5. La società, sulla base degli indirizzi del socio, può stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse.
6. La società, sulla base degli indirizzi del socio, può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, sulla base degli indirizzi del socio, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
8. La società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo dovrà assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza e formazione professionale.

Articolo 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Giulianova.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2 codice civile).

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dall'iscrizione ai sensi di legge.

-Articolo 4) DURATA

1. La società è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di Euro 6.074.210,00 (seimilionisettantaquattromiladuecentodieci virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Giulianova, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso.

3. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

4. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'articolo 2465, comma 2) codice civile.

Articolo 5-bis) INDIRIZZO E CONTROLLO

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L..

3. Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio comunale, i competenti organi della Società approvano:

a) Il piano economico-finanziario e il Piano Operativo di sviluppo pluriennale;

b) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività, ivi compresi:

- il piano annuale per gli acquisti, le alienazioni, le permutate, le locazioni attive e passive di beni immobili;

- il piano annuale delle assunzioni, ivi comprese quelle necessarie per sostituzione e dimissioni, al fine di garantire il mantenimento dei livelli del personale indispensabile per lo svolgimento delle attività secondo l'organigramma approvato;

- il piano annuale degli affidamenti di consulenze ed incarichi professionali (eccenzion fatta per gli incarichi di difesa in giudizio);

- il piano annuale degli acquisti di lavori, servizi e forniture;

- il piano annuale per la gestione le sue variazioni che si rendesse necessaria in corso di esercizio;

c) il bilancio;

d) tutte le decisioni che comportino modifiche, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti del socio unico, nonché dell'organizzazione (funzionigramma);

e) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine, non previsti nel budget ;

f) la prestazioni di garanzia anche di natura reale per l'accesso al mercato del credito se non previsti nel budget.

4. Esclusivamente previa deliberazione vincolante della giunta comunale, i competenti organi della Società approvano:

- assunzioni non previste dal piano e che comportino l'aumento dei dipendenti in servizio presso la Società*
- incarichi professionali non previsti nel piano e che comportano un costo per la Società superiore a € 5.000*
- ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi Contratti di Servizio o d'Appalto;*
- la contrattazione decentrata del personale dipendente;*
- ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della Società;*
- il piano di risanamento di cui all'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.*

5. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale/della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

6. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

7. Per gli acquisti di lavori servizi e forniture aventi carattere d'urgenza e per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio, la Società provvede tempestivamente ad avviare le procedure d'acquisto dandone contestuale comunicazione alla Giunta.

8. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

9. Il Comune, a norma dell'art. 170 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce gli obiettivi che la Società deve conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni vigenti con la società che disciplinano la prestazioni dei servizi affidati ed al budget della Società per il medesimo anno di riferimento così come preventivamente approvato dal Consiglio comunale. Tra l'altro, fissa anche gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

10. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere per il perseguimento delle finalità sopraindicate e il mantenimento dei livelli di servizio ed in generale degli obblighi contrattuali vigenti ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

11. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

12. In caso di accertamento negativo, qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, il Comune invita l'Amministratore Unico a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni. Valutate le controdeduzioni il Comune può impartire le necessarie direttive ovvero può assumere deliberazione vincolante di revoca dell'amministratore.

13. Al fine dell'esercizio del Controllo Analogico:

- entro il mese di marzo di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'ente, l'Amministratore Unico relazionerà in Consiglio Comunale circa i risultati del bilancio d'esercizio;

- entro il 31 di luglio di ciascun anno, la società invierà al socio la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo pluriennale della società. Il socio ne darà informazione al Consiglio Comunale;

- con cadenza trimestrale l'Amministratore Unico relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati;

- con cadenza semestrale relaziona su costi e ricavi dei singoli servizi affidati;

- entro i primi cinque giorni di ogni mese dovrà trasmettere l'ordine del giorno ed i verbali delle decisioni dell'Amministratore Unico e Collegio Sindacale.

14. L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. -

15. Ogni qualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e comunque almeno una volta all'anno, l'Amministratore Unico o un suo delegato parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune.

16. Tutti i documenti, inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili da parte di tutti i Consiglieri Comunali presso i competenti uffici comunali ai quali detti documenti vengono assegnati.

17. La società dovrà investire gli utili prodotti per attività a favore del comune di Giulianova, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e esplicitati con delibera dell'Assemblea.

Articolo 6) FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma, dell'articolo 2483, comma 2, Codice Civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore Unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Articolo 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 8) ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea;

- l'Amministratore Unico;

- *l'Organo di controllo*

2. *È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*

3. *È prevista la facoltà di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta sempreché ai componenti non sia riconosciuto alcuna remunerazione.*

Articolo 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'articolo 2479, comma 2, e comunque:

a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b. la nomina dell'Amministratore Unico;

c. eventuale istituzione del direttore generale;

d. la nomina del Collegio dei revisori dei conti;

e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;

f. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

g. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

h. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; --

i. le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa

j. compravendita e permuta di beni immobili;

k. la prestazioni di garanzia anche di natura reale per l'accesso al mercato del credito se non previsti nel budget

;

l. assunzione di mutui;

m. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

n. *soppresso*

o. l'approvazione del budget annuale proposto dall'organo amministrativo;

p. l'approvazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, fissati dal socio.

2. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

Articolo 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Amministratore Unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informati della riunione.

3. Il socio unico è rappresentato in assemblea dal Sindaco o da un suo delegato designato anche via telefax o posta elettronica certificata.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento da altra persona designata dal socio. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nei casi di legge od ove lo ritenga opportuno. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione.

5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Articolo 11) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un amministratore unico. La nomina dell'Amministratore unico spetta all'Assemblea. *La nomina è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, così come previsto dalla normativa vigente.*
2. Non può essere nominato amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 codice civile.
3. *La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.*
4. *L'amministratore unico della società non può essere dipendente del Comune di Giulianova.*
5. *Nel caso venga nominato Amministratore un dipendente della Società, si applica l'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.*
6. L'Amministratore dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.
7. *L'Amministratore unico è revocabile dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato "senza giusta causa", compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso spettantegli fino alla conclusione dell'incarico; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.*
8. *Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dell'Amministratore, ad eccezione del caso in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dal Comune.*
9. Si applica all'Amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
10. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui l'Amministratore Unico sia in conflitto d'interessi.
11. *All'Amministratore unico si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

Articolo 12) COMPITI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'assemblea.
2. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte del Comune l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 5-bis del presente statuto.
3. *L'organo di amministrazione adotta, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.Lgs. 175/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, specifici programmi di valutazione del rischio da default (classificato basso – medio – alto) e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, rubricato "Relazione sulla gestione".*
4. *Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergono elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di*

prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di esercizio, entro il terzo anno a decorrere da tale piano.

6. Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Articolo 13) COMPENSI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. All'amministratore unico spetta un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come limite massimo dalla normativa in tema di società a partecipazione pubblica.

2. E vietato corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.

3. Il compenso è ridotto del 30% (trenta per cento) qualora la Società, nei tre esercizi precedenti, abbia conseguito un risultato economico negativo.

Articolo 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico.

2. La rappresentanza negoziale spetta anche all'eventuale Direttore nell'ambito delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 15) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. All'Organo di controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. All'Organo di controllo spetta un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come limite massimo dalla normativa in tema di società a partecipazione pubblica.

4. E vietato corrispondere all'Organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.

5. Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

6. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge e ad essi è affidata la revisione legale dei conti della società.

7. In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

8. La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore.

9. Nel caso di modifiche e/o abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di nomina e durata in carica del sindaco, del collegio sindacale e del revisore, in deroga a quanto indicato nel presente capo, potrà trovare applicazione la novellata normativa, ove approvata dall'assemblea dei soci.

Articolo 16) ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione.

2. Nell'organizzazione e nella gestione della società l'Amministratore Unico è tenuto a conformarsi ai principi fondamentali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 16-bis) PERSONALE

1. La società per il reclutamento del personale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e modalità improntati ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ed ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di lavoro stipulati in assenza del provvedimento di cui sopra o delle procedure di reclutamento sono nulli.

2. La società è tenuta a recepire gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, fissati dal Comune, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Articolo 17) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'Amministratore Unico, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Giulianova, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

5. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. *L'Amministratore Unico è tenuto a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. La relazione deve contenere l'analisi di cui all'art. 2428 del codice civile e deve dare conto delle ragioni per le quali non sono stati integrati gli strumenti di governo societario con quelli previsti al comma 3 dell'art. 6, del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.*

6. *Al fine di verificare il rischio di crisi aziendale, l'Amministratore Unico è tenuto a monitorare trimestralmente il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e ad informare l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma precedente.*

7. *L'amministratore Unico è tenuto, inoltre a monitorare costantemente il mantenimento del requisito della continuità aziendale: monitoraggio che dovrà essere svolto (anche mediante costante scambio di informazione con l'organo incaricato della revisione legale) verificando – anche con l'utilizzo degli indicatori raccomandati dal principio di revisione 570 – la capacità dell'impresa di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale e su un orizzonte temporale adeguato.*

8. *La società adotta sistemi di contabilità separata per ciascuna attività*

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Articolo 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di Teramo.

3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, comma 1, D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, cit.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 e 36, D.lgs. 5/2003, cit.

Articolo 20) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.